



Fossati Rag. Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CHIARIMENTI SULL'INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE

Con la circolare n. 87/E del 5 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle fatture. Si ricorda in particolare che tali chiarimenti riguardano:

- il regime opzionale previsto dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (scelto per il 2017 da pochissimi contribuenti), così come
- il regime previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 193/2016 (il "nuovo spesometro"), obbligatorio per tutti coloro che non hanno esercitato tale opzione per il D.Lgs. 127/2015 (sono comunque esclusi i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi ovvero a quello forfettario).

Con riferimento all'adempimento previsto dal D.L. 78/2010, riguardante i dati delle fatture emesse e ricevute, si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d'imposta 2017 è transitoriamente prevista una scadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 16 settembre 2017 (che slitta a lunedì **18 settembre** visto che il giorno 16 cade di sabato).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al 18 settembre 2017
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-*bis* inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21 (per il 2017 non è stata prevista alcuna proroga; infatti, lo scorso 31 maggio, sono state spedite le comunicazioni riguardanti le liquidazioni Iva del 1° trimestre).

I chiarimenti della risoluzione n. 87/E/2017

Dopo i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1/E/2017, nel corso del mese di luglio l'Agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione n. 87/E/2017, fornisce una ulteriore serie di chiarimenti operativi circa le modalità

da seguire per inviare i dati delle fatture emesse e ricevute e che di seguito si riportano in forma di rappresentazione schematica.

Integrazione e rettifica	<p>È consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di sanare l'omesso o errato adempimento comunicativo.</p> <p>Sarà possibile applicare il ravvedimento per la riduzione delle sanzioni</p>
Indicazione fatture per "competenza"	<p>La comunicazione dei dati riferiti alle "fatture emesse" deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento.</p> <p>Pertanto, la comunicazione "dati fattura" riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017).</p> <p>In relazione ai dati delle "fatture ricevute", la "competenza" sarà riferita al valore della data di registrazione del documento</p>
Autotrasportatori	<p>Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.</p> <p>I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future</p>
Bollette doganali	<p>Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.</p> <p>Le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, sono valori da registrare.</p> <p>In attesa che siano aggiornati i software (oggi la prassi è quella di annotare le bollette senza riferimento al fornitore, ma al solo ufficio doganale), per il solo 2017, è consentito inserire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per identificativo paese il codice "OO" • per identificativo fiscale "9999999999"
Variazioni anagrafiche	<p>Nel caso di variazioni anagrafiche di clienti e fornitori è consentito indicare l'informazione più aggiornata a disposizione.</p> <p>Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente".</p> <p>E' opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972, rimane l'obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati</p>
Acquisti art. 74	<p>Le fatture di acquisto fuori campo Iva ex articolo 74, D.P.R. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura "N2", relativamente alle "operazioni non soggette", nel campo "natura"</p>
Cessioni e prestazioni	<p>Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni.</p> <p>Pertanto, ad esempio, in relazione agli acquisti intracomunitari, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si</p>

	valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa. In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l'elemento con il valore "TD04"
Fatture cointestate	L'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti
Esportazioni in regime del margine	Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3", in qualità di "operazioni non imponibili"
Acquisti UE esenti o non imponibili	La circolare 1/E del 2017 afferma che In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto. Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati senza integrazione imponibile, occorre riportare: <ul style="list-style-type: none"> • la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e • la natura "N4" nel caso di operazione "esente"
Acquisti da minimi e forfettari	I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati (minimi, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e forfettari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) vanno compilati indicando il codice natura "N2", relativo alle operazioni "non soggette"

I chiarimenti delle risoluzioni n. 104/E/2017 e n. 105/E/2017

Con due recenti risoluzioni l'Agenzia delle entrate interviene nuovamente per fornire chiarimenti in merito all'adempimento dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrazione oltre che della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva.

In particolare:

- con la risoluzione n. 104/E/2017 viene precisato che, in relazione all'ipotesi di esonero che interessa i produttori agricoli in regime *ex* articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, assume da un lato rilevanza il luogo in cui sono ubicati i terreni "montani" sui quali viene svolta l'attività agricola (e non dove i citati soggetti hanno il domicilio fiscale) e dall'altro che l'attività sui predetti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza che fruiscono dell'esonero anche i produttori agricoli che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane;
- con la risoluzione n. 105/E/2017, in merito agli aspetti sanzionatori dei due adempimenti telematici previsti, rispettivamente, dagli articoli 21 (trasmissione dati fatture) e 21-*bis* (comunicazione dati liquidazioni) del D.L. 78/2010, viene precisato che, in quanto aventi natura amministrativo-tributaria, alle sanzioni previste per le rispettive omissioni e irregolarità nella esecuzione degli adempimenti predetti, risulta sempre applicabile l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Fossati Massimiliano

Via Tevere, 13 – 50053 EMPOLI (FI) – Casella Postale 668 – Tel. 0571590157

CF: FSSMSM70M21D403F P.IVA : 06604830486

[pec: massimiliano.fossati@odcecfirenze.it](mailto:pec:massimiliano.fossati@odcecfirenze.it)